


N.° 2876.



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

La cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di 5 anni.

### Art. 2.

L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'art. 1.° della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'art. 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

### Art. 3.

Sino al 31 dicembre 1862 agli articoli 78, 79, 80 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogate le seguenti disposizioni:

«Art. 78. Sono giudici del fatto tutti gli iscritti nella lista degli elettori politici delle città, nelle quali siede una Corte d'Appello.

Art. 79. Nei primi quindici giorni dei mesi di giugno e di dicembre d'ogni anno una Commissione, composta del Sindaco, che ne è il Presidente, o di chi in caso di vacanza o di legittimo impedimento ne fa le veci, di due Consiglieri provinciali e di due Consiglieri comunali, forma la lista de' Giurati, che durante il semestre successivo possono essere chiamati a dar giudizio.

I Consiglieri provinciali e comunali che devono far parte della Commissione per la formazione delle liste dei Giurati sono nominati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta di voti.

I Consigli provinciali e comunali nominano inoltre nel modo suindicato due Consiglieri supplenti, i quali sono chiamati per ordine

di voti, ed, in caso di parità di voti, per rango di età, a supplire ai Membri effettivi, quando manchino questi ultimi o siano legittimamente impediti.

La nomina dei Consiglieri provinciali e comunali è rinnovata in ogni anno dal Consiglio provinciale nelle annuali Sessioni ordinarie, e dal Consiglio comunale nella tornata di primavera.

Il numero dei Giurati, che le Commissioni devono inscrivere nelle liste, è di trecento per Torino e Genova, e di centocinquanta per le altre Città.

Gli Impiegati stipendiati di Governo ed in attività di servizio non possono essere iscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degli iscritti.

I Giurati iscritti in una lista semestrale non possono essere iscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

Art. 80. La lista semestrale, sottoscritta da tutti i Membri componenti la Commissione, deve nei tre giorni successivi alla sua formazione essere trasmessa dal Presidente della Commissione stessa al Primo Presidente della Corte d'Appello, il quale provvede affinché sia subito affissa all'uditorio della Corte, e vi rimanga durante il semestre.

Art. 87. Tanto il Pubblico Ministero quanto l'imputato possono ricusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza addurre i motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli già estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

La ricusazione deve essere fatta al momento dell'estrazione.»

Art. 4.

Per la prima volta la lista semestrale dei Giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

I Consigli provinciali e comunali saranno con Decreto Reale, da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta dei Consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sommariva-Perno il 20 giugno 1858.

**VITTORIO EMANUELE**

V.º Il Guardasilli  
DE FORESTA.

DE FORESTA.